

Corte Costituzionale Roma - Sentenza 07/04/2011 n. 114
d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2.1

La Sezione condivide il principio per cui l'amministrazione può provvedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e dell'intera procedura di gara in presenza di un'unica offerta valida, senza obbligo di particolare motivazione, specialmente se l'intervento in autotutela di tipo caducatorio sia basato su una valutazione di convenienza economica; in particolare, non appare irragionevole l'aver ritenuto che l'esiguo ribasso offerto dall'unica concorrente rimasta in gara fosse facilmente migliorabile in una nuova procedura, essendo detto ribasso assai prossimo allo zero; né appare illegittimo che tale previsione sia stata desunta anche dalla percentuale di ribasso offerta nella gara appena espletata dal concorrente escluso, dal momento che la predetta esclusione, motivata da ragioni meramente formali, non impediva alla stazione appaltante di assumere quella stessa offerta come semplice elemento di fatto, sintomatico dell'esistenza di una disponibilità del mercato ad offrire prezzi più convenienti.